



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:  
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Durano, con  
domicilio eletto presso l'avv. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

***contro***

Cooperativa Sociale Ferrante Aporti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco  
Musci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma,  
p.zza Capo di Ferro, 13;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:  
SEZIONE I n. 01258/2012, resa tra le parti, concernente divieto di  
somministrazione di alimenti e bevande.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale Ferrante Aporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Durano e Francesco Musci;

### FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza 12 luglio 2012, n. 1258 ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellata Cooperativa per l'annullamento della nota provvedimento n. 749 del 28.2.2012, n. 12117 del Dirigente del Settore Attività Produttive Ufficio Esercizi Pubblici del Comune di Brindisi avente ad oggetto "provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività segnalate con le SCIA, acquisite in unica nota di deposito al prot. d'archivio al n. 32653 in data 25.5.2011, di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A (ristorante) e di tipologia B (bar), registrate, rispettivamente, al n. 2033 e al n. 2004 del registro esercizi pubblici".

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, la coerenza dell'attività oggetto delle citate SCIA con il progetto perseguito dalla Cooperativa oggi appellata, in quanto le attività gli allestimenti predisposti risultano funzionali al perseguimento delle finalità (socio assistenziali) per le quali la struttura era stata affidata in gestione.

Quindi, per il TAR, la previsione nel progetto di un laboratorio di gastronomia e pasticceria implica un'attività di degustazione di cibi e bevande che necessita di un riconoscimento amministrativo con la conseguente compatibilità dell'attività oggetto della SCIA in esame.

Non è apparso risolutivo al TAR, inoltre, il richiamo alla circostanza verificatasi in data 4 febbraio 2012, allorquando una pattuglia dei vigili urbani ha eseguito un sopralluogo presso il centro di aggregazione della struttura, accertando lo

svolgimento di una festa privata danzante con all'interno un tariffario in cui erano indicati i costi dei trattenimenti.

Infatti, ha osservato il TAR, la stessa relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale specifica che gli astanti hanno dichiarato che “in qualità di soci del centro erano intenti a festeggiare il 18° anno di età di uno dei soci”; inoltre, la presenza di un tariffario relativo al costo delle consumazioni o al costo dell'organizzazione dell'evento non risulta incompatibile con l'attività da esercitarsi nel centro in questione, atteso che appare del tutto ragionevole che per i servizi comportanti dei costi di gestione, siano previsti dei corrispettivi da parte dei soci utilizzatori.

Infine, ha rilevato conclusivamente il TAR, l'organizzazione di feste, con ballo o meno, appare il mezzo più agevole per assicurare l'incontro dei giovani e quindi il momento iniziale di qualsiasi percorso comune, finalizzato all'accrescimento della loro dimensione sociale e politica.

L'appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:

- Error in iudicando. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di inibizione-annullamento-revoca degli effetti delle SCIA. Errore nei presupposti di fatto e diritto. Illogicità e irragionevolezza manifeste.

Con l'appello in esame, si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva la Cooperativa chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo i motivi assorbiti dal TAR.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello sia meritevole di accoglimento.

Infatti, il Centro di Aggregazione Sant'Elia, la cui attività è oggetto di contestazione in questo giudizio, è stato creato sulla base di finanziamenti regionali

strumentali alla realizzazione di uno specifico progetto denominato Imprendigiovani@.it la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa Aporti; tale progetto, rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni in situazioni di disagio, prevede l'attivazione di uno sportello informatico, di numerosi laboratori e corsi di formazione, strumentali alla realizzazione di percorsi di crescita culturale, sociale e umana, finalizzati anche a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Tale progetto è evidentemente incompatibile con l'esercizio sic et simpliciter di un bar-ristorante aperto al pubblico, all'interno della struttura di proprietà comunale, attività quest'ultima, peraltro, neppure rientrante tra quelle elencate nel capitolato speciale di appalto e nel progetto di gestione, che si limitano all'indicazione di un mera sala di ristoro, attività non sovrapponibile con quella oggetto delle due SCIA. Infatti, nel caso di specie, la Cooperativa appellata ha presentato due SCIA per comunicare l'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di cui alla legge n. 287.1991 e di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 59-2010, senza prevedere alcuna limitazione né con riferimento alla clientela (soci o non soci), né con riferimento a particolari eventi ricollegabili all'attività del Centro di aggregazione.

Per effetto di tali SCIA, la Cooperativa potrebbe gestire un bar-ristorante aperto al pubblico e non destinato esclusivamente ai tesserati del centro, in una struttura di proprietà comunale, ristrutturata con finanziamenti pubblici, che avrebbe dovuto essere utilizzata per le attività elencate nel progetto suindicato, di competenza del Settore Sociale del Comune, in quanto volto al recupero sociale di giovani in situazione di disagio.

Opportunamente e del tutto legittimamente, dunque, gli effetti di tali SCIA sono stati inibiti dall'Amministrazione.

Peraltro, le SCIA in controversia non contengono alcuna limitazione o specificazione da cui si evinca che l'attività di somministrazione sia collegata al

laboratorio di gastronomia e pasticceria, né risulta attivato in concreto alcun laboratorio di gastronomia e pasticceria.

Inoltre, sotto il profilo giuridico, l'apertura di un bar all'interno della struttura comunale, destinato alla fruizione dei tesserati frequentatori del medesimo Centro, avrebbe comunque richiesto la presentazione della SCIA ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 e la SCIA relativa alle attività commerciali del tutto liberalizzate ex art. 64 del d.lgs. n. 59-2010 che è relativa ai pubblici esercizi.

Ciò a prescindere dal sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani, riportato in parte narrativa, che non è certo decisivo, anche se sottolinea ulteriormente, a fortiori, l'incompatibilità dell'attività con la funzione sociale che deve esplicare la Cooperativa nell'ambito del progetto educativo di recupero sopra indicato.

Infine, quanto ai motivi assorbiti dal TAR, si deve osservare che l'Amministrazione ha a disposizione i poteri di autotutela in materia di DIA o SCIA ex art. 19 l. 241-90; tali poteri costituiscono una forma peculiare di autotutela, maggiormente accostabile all'autotutela cd. esecutiva, piuttosto che a quella di cui all'art. 21-nonies della medesima legge, poiché non ha per oggetto un atto amministrativo ed è mirata alla rimozione materiale degli effetti della DIA o SCIA medesima, in connessione con l'avvenuta illegittimità e non con una ragione ulteriore di interesse pubblico che connota invece l'autotutela cd. decisoria e che deve, in quel caso, essere oggetto, almeno in via generale, di specifica motivazione.

Pertanto, a prescindere dall'inosservanza dei termini procedurali decadenziali per far valere la riscontrata illegittimità con l'esercizio di poteri inibitori a tutela degli interessi pubblici, l'atto impugnato ha valore di autotutela nel senso sopra precisato, con conseguente legittimità dell'intervento operato dal Comune.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

